

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	2793
Data del provvedimento	31-12-2025
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Lavori per realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto - CUP E37H17000370005 – CIG 9359157CAC – Autorizzazione integrazione subappalto all'Impresa VENEROM Srl di Forlì (FC)

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGRIANT SARA
Responsabile del procedimento	PIERALLI DAVID

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la Delibera n. 1348 del 26.09.2019 con la quale viene ridefinito il sistema di deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la Delibera n. 1447 del 18.12.2024 con la quale:

- è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 1 gennaio 2025 per una durata di tre anni;
- è stata confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione;

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la delibera n. 29 del 14/01/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;
- la Delibera n.838 del 16/07/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Manutenzione e gestione investimenti Prato nel Dipartimento Area Tecnica all’ing. Sara Allegranti con decorrenza 01.08.2025 e per una durata di tre anni;

Richiamata la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;

Richiamati:

- il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- il *Capitolato Generale di Appalto LL.PP.* - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- il D.Lgs.36 del 31-3-2023 nuovo *“Codice dei contratti pubblici”* in particolare l’art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali);

Ricordato

- che con determinazione dirigenziale n. 2708 del 02/12/2022, immediatamente eseguibile, sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, i *“Lavori per realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto”* - CUP E37H17000370005 – CIG 9359157CAC a favore dell’Impresa NBI S.p.A C. Fiscale e P. IVA 11560631001 con sede legale in Roma, Via G. Vincenzo Bona, 65, per un importo complessivo di € **18.886.732,64**, oltre IVA (10%);
- che con determinazione dirigenziale n. 336 del 08/02/2023 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta con la suddetta determinazione n. 2708 del 02/12/2022;
- che in data 21.04.2023 è stato sottoscritto il contratto con l’aggiudicatario, NBI S.p.A. avanti indicato e che in data 1.6.2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, come risulta dalla documentazione in atti;
- che con Determina Dirigenziale n. 2455 del 19/11/2024, immediatamente eseguibile, è stata approvata la proposta di variante migliorativa ai sensi dell’art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018 con una diminuzione dell’importo contrattuale pari ad € 213.544,30=+IVA, corrispondente ad un decremento percentuale dei lavori pari al 1,13%, contenuto nel *“quinto d’obbligo”* previsto dal comma 12 dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rideterminando così l’importo contrattuale in € 18.673.188,34= oltre IVA 10% (di cui € 18.197.190,46= per lavori ed € 475.997,88= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- che con Determina n. 532 del 10/03/2025, immediatamente eseguibile, è stata approvata la determinazione dei maggiori oneri per revisione prezzi pari a € 327.256,61= derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) e ss.mm., in deroga alle specifiche clausole contrattuali di revisione prezzi, relativamente alle lavorazioni contabilizzate nei SS.AA.LL. emessi ed approvato il Quadro Economico rimodulato dell'intervento;
- che con Determina Dirigenziale n. 2181 del 13/10/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la modifica contrattuale dei lavori di cui trattasi disposta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per un importo di € 439.802,05= (di cui € 426.992,28= per lavori ed € 12.809,77= per gli oneri della sicurezza), rideterminando così l'importo contrattuale in € 19.112.990,39= oltre IVA 10% (di cui € 18.624.182,74= per lavori, € 488.807,65= per oneri della sicurezza);

Ricordato inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto è l'ing. David Pieralli, Dirigente in servizio presso la SOS Attuazione investimenti ospedale e territorio Prato in sostituzione dell'ing. Gianluca Gavazzi, Direttore della SOC Gestione Investimenti Prato, con nota prot. n. 25583 del 16/4/2024 e nota prot. n. 43012 del 3/7/2024;

Dato atto che la normativa appalti applicabile al presente provvedimento e agli atti che da esso discendono è il D.Lgs 50 /2016 e s.m.i. e le norme ad esso connessi, ai sensi del principio *tempus regit actum* richiamato all' art 226 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs 36 del 31-03-2023, che al comma 2 recita: *A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'[articolo 229, comma 2](#), le disposizioni di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Accertato che l'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), presentato tramite piattaforma telematica START, che intendeva affidare in subappalto "tutte le attività di cui si compone l'intervento entro i limiti massimi ed alle condizioni previste dalla documentazione posta a base di gara e dalla normativa vigente in materia";

Visto l'art. 9 del Disciplinare di gara che stabilisce, come indicato all'art. 3 del capitolato Speciale di Appalto, che il subappalto delle lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG1 non può superare la quota del 50% dell'importo delle lavorazioni stesse e che non viene posto alcun limite percentuale al subappalto delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS30 – SIOS, OS28 e OS3, che pertanto è ammesso integralmente, fino al 100% delle lavorazioni;

Ricordato che:

- con Determina Dirigenziale n. 1806 del 29/08/2024, è stato autorizzato il subappalto richiesto da NBI Spa tramite PEC prot. n. 52330 del 27/08/2024, a favore dell'Impresa VENEROM Srl con sede legale in Forlì (FC), Via Costanzo Secondo 1/a- P. IVA/Cod. Fiscale 03230810404, per i "lavori di fornitura parziale e posa in opera completa di massetti" - Lavori riconducibili alla categoria OS28 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 188.065,00= inclusi costi della manodopera € 120.000,00= e oneri della sicurezza € 3.761,00= al netto di IVA;
- l'impresa VENEROM Srl è risultata in possesso di adeguata qualificazione SOA per l'esecuzione dei lavori oggetto dei subappalto, come da Attestazione n. 52611/17/00 del 09/11/2023 rilasciata da La Soatech Spa;
- essendo l'impresa subappaltatrice una micro/piccola impresa, il pagamento del subappaltatore viene effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante come previsto dall'art. 105 co. 13, lett. a) del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.;

Dato atto che:

- tramite PEC prot. n. 67605 del 01/12/2025, la NBI Spa ha presentato istanza di rilascio di autorizzazione al subappalto a favore dell'Impresa VENEROM Spa, di ulteriori attività inerenti il contratto di subappalto già sottoscritto riferito all'autorizzazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 1806 del 29/08/2024, per la "Fornitura aggiuntiva e posa in opera di massetti" - Lavori riconducibili alla Categoria OG1 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 24.383,18= al netto di IVA, inclusi costi della manodopera € 15.556,46= e oneri della sicurezza € 487,66=;

- l'istanza di autorizzazione al subappalto suddetta risulta, allo stato attuale, corredata delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 e, in merito alla documentazione prevista dall'art.105 co. 18, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm., dell'atto integrativo n. 1 del 20/11/2025 al contratto di subappalto n. 8400011165 del 15/07/2024, sottoscritto dalle parti, la cui efficacia è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;
- che con nota Prot. n. 68945 del 09/12/2025 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. David Pieralli, ha chiesto documentazione integrativa all'istanza (integrazione istanza, dichiarazione titolarità effettiva, attestati corsi di formazione di base dei lavoratori, indicazione del medico competente incaricato, riepilogo WBS aggiornato e completo con specifiche voci relative alle lavorazioni oggetto del subappalto), interrompendo contestualmente i termini per l'autorizzazione al subappalto che riprenderanno a decorrere dal ricevimento della documentazione completa;
- che con PEC Prot. n. 70778 del 17/12/2025 la NBI S.p.A. ha trasmesso parte della documentazione integrativa richiesta, e precisamente:
 - Istanza integrativa recante la puntuale specificazione dell'oggetto del subappalto.
 - attestati corsi di formazione di base dei lavoratori;
 - DVR sottoscritto dal medico competente incaricato;
- che con nota Prot. n. 71415 del 22/12/2025 il Responsabile Unico del Procedimento, ing. David Pieralli, ha richiesto la documentazione integrativa mancante e precisamente il riepilogo WBS aggiornato e completo con specifiche voci relative alle lavorazioni oggetto del subappalto), trasmesso dall'impresa con PEC Prot. n.72029 del 23/12/2025 la NBI S.p.A. ha trasmesso il "riepilogo WBS aggiornato e completo con specifiche voci relative alle lavorazioni oggetto del subappalto";

Considerato che:

- che la categoria prevalente OG1 *-impianti termici e di condizionamento* - è subappaltabile al 50% dell'importo delle lavorazioni stesse;
- che, conseguentemente, tenuto conto dei subappalti affidati e autorizzati per lavorazioni afferenti a detta categoria, il subappalto in oggetto rientra nei limiti sopra indicati;

Verificati positivamente gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta, nel rispetto della normativa vigente;

Accertato che:

- le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale dell'Impresa VENEROM Srl non risultano più in corso di validità;
- il RUP, pertanto, ha richiesto nuovamente agli enti preposti le certificazioni per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., presso il Casellario Giudiziale, l'Agenzia delle Entrate, Collocamento mirato per la verifica dell'ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla L.n. 68/99 per la VENEROM Srl ;

Accertato altresì che:

- si sono concluse, con esito positivo, le seguenti verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
 - regolarità contributiva (DURC), verifica assenza annotazioni c/o Casellario informatico ANAC, assenza procedure concorsuali in corso e/o pregresse (Certificato Camera di Commercio), Certificati Casellario Giudiziale, regolarità fiscale;
- sono in corso di istruttoria le seguenti verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.:
 - assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex D.lgs n. 231/2001
- l'operatore economico non è soggetto all'obbligo dell'osservanza della normativa sul collocamento obbligatorio delle categorie protette (L.68/99);
- l'impresa è risultata in possesso dell'Attestazione SOA n. 60279/17/00 del 30/07/2025 rilasciata da La Soatech, nelle Categorie OG1 Cl. III-bis, OS26 Cl. II e pertanto in possesso di adeguata qualificazione per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto;

- il Rup ha positivamente verificato la idonea qualificazione della impresa VENEROM Srl.. ai sensi dell'art. 83 Dlgs 50/2016 per le lavorazioni da svolgere e la idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs 81/2008 e la presenza dei documenti richiesti dalla L.R.T. n. 38/2007 art. 16;
- che le altre verifiche hanno avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio e dal Verbale Istruttorio anch'esso agli atti d'ufficio;

come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'ufficio e dal Verbale istruttorio anch'esso agli atti d'ufficio;

Rilevato che non occorre richiedere l'informazione prefettizia antimafia nei confronti dell'impresa subappaltatrice VENEROM Srl, prescritta dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., in quanto per la stessa risulta un'iscrizione nella White List della Prefettura di Modena, valida fino al 12/02/2026;;

Ritenuto pertanto di autorizzare il subappalto richiesto dall'Impresa NBI S.p.A. con nota prot. n. 67605 del 01/12/2025 e successiva integrazione Prot. n. 70778 del 17/12/2025, sulla base della documentazione acquisita agli atti d'Ufficio, condizionatamente all'esito dei controlli sui requisiti di ordine generale, ancora in corso di istruttoria come evidenziato in premessa;

Dato atto che:

- l'atto integrativo n. 1 del 20/11/2025 al contratto di subappalto n. 8400011165 del 15/07/2024 oggetto di autorizzazione, ridetermina l'importo complessivo delle opere affidate in subappalto alla VENEROM Srl in complessivi € 212.448,18= inclusi costi della manodopera € 135.556,46= ed oneri della sicurezza € 4.248,66=;
- che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Evidenziato che la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione del subappalto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 105, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'approvazione del presente atto stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente ed avviare con urgenza le opere oggetto del subappalto;

Dato atto che la sottoscritta ing. Sara Allegranti, Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, ing. David Pieralli, Dirigente tecnico in servizio presso la SOS Attuazione investimenti ospedale e territorio Prato;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di autorizzare l'operatore economico NBI S.p.A. di Roma ad affidare in subappalto alla VENEROM Srl con sede legale in Forlì (FC), Via Costanzo Secondo 1/a- P. IVA/Cod. Fiscale 03230810404 le ulteriori attività inerenti il contratto di subappalto già sottoscritto riferito all'autorizzazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 1806 del 29/08/2024, di *"Fornitura aggiuntiva e posa in opera di massetti"* Lavori riconducibili alla Categoria OG1 del D.P.R. 207/2010, per un importo stimato di € 24.383,18= al netto di IVA, inclusi costi della manodopera € 15.556,46= e oneri della sicurezza € 487,66=, condizionatamente all'esito dei controlli sui requisiti di ordine generale, ancora in corso di istruttoria come evidenziato in premessa;
- 2) di dare atto che:
 - l'atto integrativo n. 1 del 20/11/2025 al contratto di subappalto n. 8400011165 del 15/07/2024 ridetermina l'importo complessivo delle opere affidate in subappalto alla VENEROM Srl in complessivi € 212.448,18= inclusi costi della manodopera € 135.556,46= ed oneri della sicurezza € 4.248,66=;

- il pagamento del subappaltatore per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto sarà effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante come previsto dall'art. 105 co. 13, lett. a) del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.;
 - nel contratto di subappalto l'appaltatore si è impegnato a corrispondere al subappaltatore l'importo degli oneri di sicurezza senza alcun ribasso;
 - il Rup ha positivamente verificato la idonea qualificazione della impresa VENEROM Srl. ai sensi dell'art. 83 Dlgs 50/2016 per le lavorazioni da svolgere e la idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs 81/2008 e la presenza dei documenti richiesti dalla L.R.T. n. 38/2007 art. 16;
- 3) di stabilire che, qualora i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva l'atto autorizzativo verrà revocato e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;
- 4) che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente ed avviare con urgenza le opere oggetto del subappalto;
- 6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
- 8) di pubblicare all'albo on-line ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

Il DIRETTORE
S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti